

Delibera n. 189/2026

Regolamento (UE) 679/2016, in materia di protezione dei dati personali. Nomina dell'RPD dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

L'Autorità, nella sua riunione del 1° ottobre 2026

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: «Autorità»);
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito: Regolamento), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, e in particolare gli articoli 37, 38 e 39, concernenti la designazione, la posizione e i compiti del Responsabile della protezione dei dati, i quali prevedono, tra l'altro, che: la designazione di un RPD è obbligatoria quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica (articolo 37, paragrafo 1, lettera a); il RPD è individuato in funzione delle qualità professionali, della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39 (articolo 37, paragrafo 5); l'incarico può essere assolto da un dipendente del titolare del trattamento (articolo 37, paragrafo 6); il RPD può svolgere altre funzioni soltanto qualora queste non generino situazioni di conflitti di interessi (articolo 38, paragrafo 6);
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- VISTO** il Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità (di seguito: ROF), da ultimo approvato con delibera n. 113/2026 del 25 giugno 2026 e, in particolare, l'articolo 41, commi 4 e seguenti contenenti la disciplina in materia di RDP dell'Autorità;
- VISTA** la delibera n. 35/2020 del 12 febbraio 2020, con la quale il dott. [...omissis...] è stato designato Responsabile della protezione dei dati personali dell'Autorità;
- RILEVATO** che la designazione di cui alla citata delibera n. 35/2020, non prevedeva un termine finale;
- CONSIDERATO** che l'articolo 41 del ROF, nel testo da ultimo approvato con la citata delibera n. 113/2026, in vigore dal 15 settembre 2026, prevede, al comma 4, per l'incarico di RPD una durata biennale, rinnovabile, e, al comma 7, che la nomina è deliberata dal Consiglio su proposta del Segretario generale;

- RITENUTO** pertanto di adottare una delibera di nomina del RPD in cui sia prevista la durata dell'incarico secondo quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del ROF;
- CONSIDERATO** che permane la validità delle valutazioni effettuate in occasione della precedente designazione del dott. [...omissis...] circa l'idoneità professionale dello stesso a svolgere la funzione di RPD dell'Autorità secondo quanto previsto dal Regolamento e dalla disciplina del ROF;
- RILEVATO** che permane altresì l'assenza di situazioni di conflitto di interessi o incompatibilità tra le funzioni e i compiti attribuiti al dott. [...omissis...] e lo svolgimento delle funzioni di RPD, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 6, del Regolamento;
- RITENUTO** pertanto di confermare il dott. [...omissis...] nella funzione di RPD dell'Autorità, nominandolo in tale qualità per il periodo dal 1° ottobre 2026 al 30 settembre 2028, corrispondente alla durata biennale dell'incarico prevista dall'articolo 41, comma 4, del ROF, assicurando le condizioni organizzative necessarie all'esercizio indipendente ed effettivo della funzione;
- TENUTO CONTO** degli adempimenti relativi alla conoscibilità dei dati di contatto del RPD e alla comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali, previsti dall'articolo 37, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 2016/679 e dall'articolo 41, comma 5, del ROF;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. il dott. [...omissis...] è nominato Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) dell'Autorità di regolazione dei trasporti, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento e dell'articolo 41, comma 4, del ROF, con decorrenza dal 1° ottobre 2026 e per la durata di due anni, sino al 30 settembre 2028, rinnovabile;
2. è disposta la comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali della nomina di cui al punto 1 e, ove necessario, l'aggiornamento dei dati di contatto del RPD pubblicati sul sito *web* istituzionale dell'Autorità, con le modalità previste dalla normativa vigente, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 7, del Regolamento e dell'articolo 41, comma 5, del ROF.
3. è disposta la pubblicazione della presente delibera sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro sessanta giorni, ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte o, entro centoventi giorni, ricorso straordinario.

Torino, 1° ottobre 2026

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)